

Emanuela Pistoia*

*Una questione di identità
La lite turco-armena sul nome “genocidio”
per i massacri del 1915-1916*

SOMMARIO: 1. La lite – 2. Fu genocidio? – 3. Il ruolo dell'identità nazionale nella lite sul riconoscimento del genocidio e il reato di vilipendio dell'identità nazionale turca – 4. Superare la prospettiva dell'identità?

1. *La lite*

Una cosa soprattutto, del genocidio armeno, può dirsi nota al “grande pubblico”: l'ostinazione della Turchia a negare che quei massacri siano qualificabili come “genocidio” e a minimizzarli in termini di dimensione e di gravità. Di conseguenza è pure nota, sebbene forse in grado minore, l'insistenza degli Armeni a ottenere un siffatto riconoscimento, se non altro perché tale insistenza trapela talvolta attraverso i titoli di cronaca relativi a qualche successo al riguardo: la votazione nell'Assemblea nazionale francese sulla legge specificamente relativa al riconoscimento del genocidio armeno (del 2001), le delibere di numerose assemblee elettive di enti locali italiani¹, le risoluzioni adottate a più riprese dal Parlamento europeo², il discorso

* Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo

¹ L'elenco comprende consigli regionali, come quelli di Lazio e Lombardia; consigli comunali di città grandi e importanti come Roma, Milano, Torino, Venezia; di città medio-piccole come Genova, Padova, Pavia, Ravenna, Taranto; di paesi collocati in varie regioni.

² Il Parlamento europeo vede il mancato riconoscimento del genocidio armeno come un ostacolo insormontabile all'adesione della Turchia all'Unione: così, con sfumature diverse, la risoluzione del 18 giugno 1987 (adottata all'indomani della presentazione da parte della Turchia della domanda di adesione all'allora Comunità europea) e la risoluzione del 28 settembre 2005 in seguito all'apertura dei negoziati di adesione. Cfr. P. SIMONE, *Sozde Ermeni Soykirimi or 1915 olayari Under Scrutiny: Is the Denial of the Armenian “Genocide” an Obstacle to Turkey's Accession to the EU?* e A. ROSANÒ, *The European Parliament as the Human Rights Gatekeeper of the Union?*, ambedue in F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *The Armenian*

di Papa Francesco nelle celebrazioni del centenario, i voti del Congresso e del Senato americani dello scorso dicembre, e così via. Alcuni di questi “successi” sono derivati da iniziative private, senza alcuna intelligenza con lo Stato armeno o con organizzazioni della comunità armena della diaspora, che è più numerosa della popolazione della Repubblica dell’Armenia.

Del genocidio armeno si conoscono insomma, più dei fatti in sé, i loro seguiti in termini di *querelle* infinita con la Turchia, che peraltro è “solo” l’erede di quell’Impero ottomano cui i fatti vanno attribuiti³. Chiedersene il perché non è curiosità da *tabloid*, ma domanda che porta dritta all’essenza del “crimine dei crimini”. È infatti evidente che, dopo tanti anni, le ragioni dell’ostinata negazione non possono coincidere con quelle, politiche, che hanno ispirato gli avvenimenti. Esse hanno qualcosa di oscuro e indicibile, che in fin dei conti ha la stessa sostanza di ciò che ha reso possibile le atrocità. Sfugge infatti a ogni motivazione semplicemente razionale, come sono i calcoli politici, la decisione di eliminare centinaia, se non migliaia o milioni di individui, appartenenti a un certo gruppo etnico, nazionale, religioso. O, al contrario, nessun genocidio può ricollegarsi esclusivamente a motivazioni razionali ove fossero queste a ispirarlo, poiché nessuna motivazione razionale può verosimilmente giustificare l’efferatezza connaturata al genocidio.

Vale allora la pena di indagare le motivazioni della lite turco-armena sulla questione del riconoscimento dei massacri del 1915-1916 come genocidio, confidando che la comprensione di questo punto dia anche un contributo alla più importante questione della comprensione dei processi che di tanto in tanto portano a fenomeni di atrocità ineguagliata come sono i genocidi.

2. Fu genocidio?

Tutto avvenne mentre cominciava il primo conflitto mondiale, quando l’Impero ottomano si preparava a entrare in guerra. I massacri in verità si protrassero per vari anni, ma quelli che corrispondono alla qualificazione tecnico-giuridica di genocidio vanno dalla sera del 24 aprile 1915 a,

Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative Answers in International Law, Springer, 2018, rispettivamente pp. 275-298 e pp. 299-311. Una terza risoluzione, del 15 aprile 2015, ha avuto come occasione il centenario del genocidio.

³ In effetti c’è anche chi sostiene che gli illeciti aventi ad oggetto gli Armeni e i loro beni siano continuati anche dopo la nascita dello Stato turco (V. AVEDIAN, *State Identity, Continuity and Responsibility: The Ottoman Empire, the Republic of Turkey and the Armenian Genocide*, in *European Journal of International Law*, 2012, pp. 797-820).

grossomodo, la prima metà del 1916: tra poco ne spiegherò il motivo. L'Impero ottomano a quel tempo era un impero senza imperatore, o meglio senza sultano. Infatti, nel 1908 i "Giovani Turchi" lo avevano rovesciato con un colpo di stato che aveva portato al potere il triumvirato dei tre Pasha: Talât, Enver e Gemal. Sull'enorme quantità di morti, sui modi efferati con cui le persone vennero uccise o deportate e le donne vennero barbaramente violate, sul fatto che moltissimi furono fatti morire di stenti nel deserto siriano o sulla strada per arrivarvi, non ci sono dubbi. Le testimonianze fotografiche e scritte, da testimoni oculari, sono numerose e impressionanti. Le fotografie e i filmati ritraggono colonne di esseri umani sbigottiti e talvolta macilenti – per lo più donne, vecchi e bambini – a piedi in zone desertiche, morti stesi a terra in posizioni prive di dignità, o ridotti a scheletri, o accatastati in campi o strade o fosse comuni. Notevole è la raccolta fotografica di un infermiere volontario nell'unità sanitaria dell'esercito tedesco, Armin Wegner, che comprende centinaia di scatti dei deportati e dei morti. Tra i testimoni oculari che scrissero, ricordo quello certamente più famoso e rilevante sul piano politico: Henry Morgenthau, che fu ambasciatore degli Stati Uniti a Costantinopoli dal 1913 al 1916. Oltre ai dispacci inviati nel suo ruolo, basati a loro volta sui comunicati fatti pervenire a Costantinopoli dai consoli residenti nelle città periferiche dell'Impero, Morgenthau nell'immediato scrisse un libro sugli eccidi e sul processo politico che portò alla loro decisione, etichettandoli con l'indimenticabile espressione "morte di una nazione"⁴. Voglio anche ricordare il console italiano a Trebisonda, Giacomo Gorrini, che l'Armenia moderna ha onorato con la tumulazione della sua terra tombale nel Muro della Memoria, a Yerevan. Egli narrò quanto vide con immenso orrore e pietà in un'intervista al quotidiano *Il Messaggero*, pubblicata il 25 agosto 1915 con il titolo "Orrendi episodi di ferocia musulmana contro gli armeni". Gorrini preparò poi un Memoriale, datato 14 novembre 1918, che fu utilizzato nelle conferenze di Sèvres, Ginevra e Losanna, e infine pubblicò uno scritto dal titolo "Testimonianze", nel 1940. Tra i molti, c'è ancora il ragazzo Soghomon Tehlirian, che nel 1921 riuscì a vendicare la famiglia sterminata uccidendo in un agguato, a Berlino, proprio quel Talât Pasha che da Ministro dell'Interno, membro del Triumvirato, aveva organizzato deportazioni ed eccidi. Raccontò la sua storia al tribunale tedesco che lo processava per l'omicidio, dicendo di essere stato incitato in sogno dalla madre uccisa a vendicare sé e il resto della famiglia. Lo ricordo perché il racconto del suo vissuto fu tale che il tribunale decise di mandarlo assolto.

⁴ H. MORGENTHAU, *United States diplomacy on the Bosphorus: the diaries of Ambassador Morgenthau, 1913–1916*, Taderon Press, Londra, 2010.

Riassumo i fatti con la massima sintesi⁵.

L'inizio fu il 24 aprile 1915, quando centinaia di esponenti dell'élite economico-culturale armena furono arrestati in massa e internati, per essere in seguito uccisi in vario modo. Già in aprile iniziarono le deportazioni di massa dalle regioni di Zeytun e Van, e dal mese di maggio furono avviate, in modo poco sistematico ma tale da "svuotare" della presenza armena intere città e regioni, in tutti i territori dell'impero. Il 27 maggio venne adottata in proposito una legge: la "Legge temporanea di deportazione", appunto. Stabiliva che le autorità militari potessero procedere alla rimozione forzata della popolazione per motivi di sicurezza, necessità militari e interessi dello Stato. La reazione alle prime deportazioni ed eccidi delle potenze dell'Intesa, con la Dichiarazione pubblicata contemporaneamente a Parigi, Londra e Pietrogrado in data 24 maggio 1917, aveva infatti sollevato la questione della necessità di un quadro giuridico di riferimento. Seguì, il 10 giugno 1915, la "Legge temporanea di espropriazione e confisca", che autorizzava tali misure e la vendita all'incanto dei beni e delle proprietà degli armeni, in quanto "beni abbandonati". Questi due principali atti normativi furono completati con altre misure, come ad esempio quella che autorizzava i Musulmani, rifugiati dai territori perduti dall'Impero durante le guerre balcaniche o conquistati dall'esercito zarista, a occupare le proprietà "abbandonate" dagli Armeni. Ovviamente le deportazioni non furono effettuate in modo chirurgico, ma furono accompagnate da indicibili violenze di ogni tipo: assassinii seduti stante di tutti i maschi di intere famiglie e comunità, assassinii indiscriminati per i motivi più futili, torture fisiche e psicologiche della massima brutalità, stupri di donne di ogni età, riduzioni in schiavitù, rapimenti di bambini e loro conversioni forzate. Il personale diplomatico americano a Trebisonda, il console Gorrini citato prima, e altri testimoni oculari, raccontarono di persone caricate su barche per essere gettate in mare, comprese alcune decine di notabili della città che, imbarcati su una nave con il dichiarato scopo del trasferimento in altra città, durante il viaggio furono affiancati da un'altra nave, con a bordo dei gendarmi, che li uccisero in quel modo. Del resto, lo scopo delle deportazioni era precisamente la morte dei deportati che, quando non assassinati nei modi prima ricapitolati, persero la vita per essere stati lasciati fin dal primo giorno senza acqua e cibo, senza cure dalle malattie contratte,

⁵ Le fonti sono molteplici. In lingua italiana, si vedano M. FLORES, *Il genocidio degli Armeni*, Il Mulino, Bologna, 2006 (seconda edizione 2015) e V. VARTUI KARAKHANIAN e O. VIGANÒ, *La Santa Sede e lo sterminio degli Armeni nell'Impero ottomano. Dai documenti dell'Archivio segreto vaticano e dell'Archivio storico della Segreteria di Stato*, Guerini e associati, Milano, 2016.

senza coperte quando faceva freddo e senza protezione quando faceva caldo, e tutto questo nel corso di un viaggio a piedi per migliaia di chilometri. Del resto, la destinazione finale delle deportazioni era il deserto siriano di Deir ez-Zor, dove nulla era stato previsto per i deportati.

Sui numeri dei morti ci sono ovviamente forti divergenze tra le fonti turche e le altre. Tra queste ultime, la cifra ricorrente, che comprende gli uccisi a sangue freddo e i morti di stenti durante le deportazioni o nei campi siriani, intorno ad Aleppo o nel deserto, è nell'ordine di un milione e cinquecentomila. Al di là dei numeri, la descrizione dell'epilogo è ben resa dall'ultima frase del romanzo di Antonia Arslan "La masseria delle allodole", pubblicato da Rizzoli nel 2004. Il libro racconta la storia del massacro e della deportazione della famiglia paterna della scrittrice, stabilita in Anatolia. La frase è questa: "Nessuno, paziente lettore, è più tornato nella piccola città".

Fu genocidio?⁶

I Turchi lo negano per due motivi principali.

Uno riguarda l'efficacia delle norme nel tempo: si dice infatti che la Convenzione contro il genocidio è del 1948, mentre i fatti in questione sono accaduti oltre trent'anni prima. L'altro attiene alla loro qualificazione: l'eliminazione degli Armeni dai territori dell'Impero sarebbe stata dovuta alla necessità di neutralizzare un nemico interno a fronte dell'esigenza di mantenere la compattezza sociale nell'imminenza dell'entrata in guerra, tra gli altri, contro l'Impero russo. Oltre il confine russo si trovava infatti gran parte dell'Armenia storica, abitata da moltissimi Armeni. Come prova principale di una siffatta necessità si porta l'insurrezione di Van, città abitata per i tre quinti da Armeni e per i due quinti da Turchi, avvenuta proprio in concomitanza con l'inizio del genocidio. Nei mesi precedenti, i villaggi del distretto di Van erano stati teatro di grandi tensioni, con intense ricerche dei disertori, estorsioni e distruzione delle linee telefoniche dovute al timore di un collegamento tra i nazionalisti armeni della regione e i volontari armeni dell'esercito russo, stanziati a poca distanza oltre il confine. C'erano anche state diserzioni dall'esercito ottomano di soldati armeni, che erano passati all'esercito zarista. Al di là delle concrete tensioni al confine con la Russia, i massacri del 1915-1916 affondano insomma le radici negli avvenimenti del secolo XIX, quando le ambizioni russe di espansione nell'Europa sud-orientale e le rivalità tra le altre potenze europee in quelle regioni si allacciarono alla riforma ottomana delle comunità etnico-religiose presenti nell'Impero (i *millet*), tra cui quella armena.

⁶ In questa sede è ovviamente possibile solo una brevissima sintesi. Per un'analisi ampia e accurata, su cui si fonda la sintesi che segue, si veda F. LATTANZI, *The Armenian Massacres as the Murder of a Nation?*, in F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *op. cit.*, pp. 27-104.

Il primo motivo è tecnicamente giusto⁷, anche se non risolutivo: se pure ai fatti del 1915-1916 non si possono effettivamente applicare le norme della Convenzione, è pur sempre possibile (come è infatti il caso degli Armeni) che quei fatti rispecchino la nozione di crimine di genocidio. È peraltro quanto esattamente accade alla *Shoah*, che ha avuto luogo prima della stipulazione della Convenzione e ne ha anzi costituito il motore storico e politico.

Il secondo motivo è poco convincente perché i fatti relativi a una supposta insurrezione degli Armeni a Van, o del pericolo di una più vasta rivolta degli stessi nell'Impero ottomano a sostegno delle truppe zariste, non sono mai stati provati, neanche dai pochi storici che hanno avallato questi argomenti.

L'elemento decisivo per la qualificazione di genocidio è comunque che i massacri armeni rispecchiano appieno i fattori determinanti della nozione di genocidio stabiliti nella Convenzione del 1948 e applicati dai tribunali internazionali penali per la *ex*-Yugoslavia e il Rwanda e dalla Corte internazionale di giustizia. In particolare, vi sono prove chiare e univoche della presenza del dolo specifico, cioè dire l'intenzione di sterminare gli Armeni come popolo. È proprio il dolo specifico che induce a considerare nella nozione di genocidio le sole violenze del periodo 1915-1916: solo in ordine a queste è infatti possibile ricostruire prove in tal senso.

3. Il ruolo dell'identità nazionale nella lite sul riconoscimento del genocidio e il reato di vilipendio dell'identità nazionale turca

Il genocidio degli Armeni è vecchio di più di cent'anni, l'Impero ottomano non esiste più da un tempo quasi altrettanto lungo, la Repubblica armena è uno Stato indipendente dal giorno della dissoluzione dell'Unione sovietica... davvero esiste ancora una determinazione della Repubblica turca e in generale dei Turchi a negare agli eccidi del 1915 la natura di genocidio? E davvero la Repubblica armena e gli Armeni – la maggioranza dei quali appartengono alla diaspora – attribuiscono tanta importanza a siffatto riconoscimento in quanto tale? A cosa si devono queste posizioni così viscerali?

Gli Armeni sono più facili da comprendere: se a quanto è accaduto non c'è rimedio, riparerebbe in parte l'offesa l'ammissione, da parte dello Stato successore dell'Impero ottomano, dell'enormità degli eccidi, del fatto

⁷ C. CIPOLLETTI, *On the Applicability of the Genocide Convention to the Armenian Massacres*, in F. LATTANZI, E. PISTOIA (eds.), *op. cit.*, pp. 105-123. Tra i pochissimi che hanno sostenuto la tesi contraria, A.J.D. DE ZAYAS, *The Genocide Against the Armenians 1915-1923 and the Relevance of the 1948 Genocide Convention*, Haigazian University, Beirut, 2010.

che essi sono stati caratterizzati dall'odio per gli Armeni e dalla volontà di cancellarne la presenza in Anatolia molto al di là di quanto potesse giustificare la necessità di difesa da disertori e nemici interni collegata alla guerra imminente, e che tutto era un illecito gravissimo già a quei tempi. Ciò rispecchia pienamente quella forma di riparazione dell'illecito internazionale nota con il nome di soddisfazione. La memoria, che viene tenacemente perseguita, è importante ma non sufficiente perché segue altre logiche⁸. Essa alimenta il rapporto con i morti e moralmente risarcisce soprattutto loro, con l'attribuzione di una dignità che l'efferatezza di quanto subito ha loro sottratto. Il riconoscimento agli eccidi della natura di genocidio sembra avere una valenza diversa. La negazione di quanto menzionato è infatti psicologicamente, per i discendenti delle vittime e per il popolo armeno nella sua interezza, una continuazione dell'immenso torto patito. Così, intorno alla memoria del genocidio e alla difesa della sua definizione come tale si alimenta l'identità del popolo armeno, diviso tra Stato dell'Armenia e vari Stati del mondo. Peraltro, la negazione da parte turca è anche il presupposto per la perpetrazione di illeciti nuovi, alcuni dei quali continuano a mortificare l'identità religiosa e culturale degli individui e del popolo armeno. Si pensi alla mancata cura nella conservazione del patrimonio culturale degli Armeni presente in territorio turco, comprese le chiese e altri edifici religiosi. Si pensi anche al diritto all'istruzione, giacché nelle scuole turche viene insegnata una versione distorta dei fatti, che peraltro conduce a una grave disinformazione sugli Armeni contemporanei, pregiudizievole per la pace sociale.

Il negazionismo turco ha uno dei suoi elementi più duri e dunque qualificanti nella violazione della libertà di espressione del pensiero e di parola di chi si riferisca agli eccidi del 1915-1916 come genocidio, nonché di chi semplicemente non li riconduca a una strategia di difesa collegata alla guerra, ritenendoli dei crimini. Tale violazione sistematica della libertà di pensiero e di espressione è stata accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, giacché la Convenzione in ordine alla quale la Corte assicura tutela giurisdizionale sancisce tale diritto nel suo art. 10. La violazione suddetta consiste nella presenza, nel codice penale turco, di un reato di "vilipendio all'identità nazionale turca" (*Türklük*) (il famigerato art. 301), che le corti nazionali ritengono perpetrato da chi appunto si esprima, riguardo ai massacri armeni del 1915-1916, nei termini predetti.

È famoso il caso dello scrittore premio Nobel Öhran Pamuk, che in

⁸ Sui profili giuridici della memoria del genocidio armeno v. A. LATINO, *The Armenian Massacres and the Price of Memory: Impossible to Forget, Forbidden to Remember*, in F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *op. cit.*, pp. 195-236.

un'intervista a un giornale svizzero, rilasciata nei primi mesi del 2005, dichiarò: "a million Armenians and 30,000 Kurds were killed in this country and I'm the only one who dares to talk about it". Parlava delle restrizioni alla libertà di opinione in Turchia. In tal modo egli finì con il fornire una prova tangibile delle sue argomentazioni poiché il giorno successivo alla pubblicazione dell'intervista la stampa turca cominciò una violenta campagna contro di lui, comprensiva di incitazioni a farlo tacere rivolte alla società civile, che lo indussero a lasciare il Paese dopo aver ricevuto varie minacce di morte. Gli veniva dato del traditore appunto per aver usato la parola genocidio, cosa peraltro non corrispondente al vero. Rientrato a Istanbul, dopo qualche mese un procuratore lo incriminò del reato *ex art.* 301 per aver pubblicamente denigrato l'identità turca, con il rischio di tre anni di detenzione.

Nel periodo in cui Pamuk veniva incriminato, si processava per violazione dell'art. 301 anche il giornalista turco-armeno Hrant Dink. Il processo a Dink terminò con la condanna a 6 mesi di detenzione, che venne sottoposta a sospensione. Dink aveva pubblicato alcuni articoli relativi al rapporto tra Armeni e Turchi in una testata ("AGOS") da lui fondata allo scopo di alimentare il dibattito su questi temi e contribuire così alla riconciliazione tra i due popoli. La condanna di Dink fu confermata per due volte dalla Corte di Cassazione. La storia finì nel peggiore dei modi, poiché Dink venne assassinato da un individuo aderente a un gruppo ultranazionalista, nel 2007.

Nel 2006 fu sottoposta a giudizio per vilipendio all'identità nazionale turca la scrittrice Elif Şafak, autrice del libro "Baba ve Piç" ("La bastarda di Istanbul"). Ella era stata denunciata da un gruppo di avvocati e da un'associazione di Izmir chiamata "Associazione per la cultura e il mondo turchi e i diritti umani", per una serie di affermazioni sulla questione degli Armeni contenute nel libro. Con una sentenza del 21 settembre 2006 Elif Şafak fu assolta, con la motivazione che il libro concerneva una storia inventata e che le affermazioni incriminate erano dovute ai personaggi del romanzo.

Un ultimo caso avente come protagonista un personaggio noto è quello di Taner Akçam, uno storico che da circa 20 anni si occupava dei fatti del 1915, aventi a oggetto la popolazione armena dell'Impero ottomano. Egli scrisse un articolo sulla rivista di Dink relativo proprio al reato di vilipendio dell'identità nazionale turca con riferimento alla qualificazione dei massacri del 1915 come genocidio, in particolar modo alla vicenda giudiziaria di Dink. Per questo articolo, nel 2006, egli fu incriminato per lo stesso reato, come del resto egli aveva provocatoriamente chiesto nell'articolo in questione. Per lo scritto di Akçam furono condannati anche lo stesso Dink come editore di AGOS e il

proprietario della rivista, entrambi a un anno di detenzione. In seguito alla pubblicazione vi furono varie denunce a carico di Akçam finché, dopo una vicenda molto travagliata, si arrivò alla decisione di non perseguirlo perché le sue affermazioni erano compiute a valle di una ricerca pluriennale. Su questa base si ritenne che, nel suo caso, l'applicazione della fattispecie di reato costituisse violazione del diritto alla libertà di opinione. Tuttavia, su ricorso dello stesso Taner Akçam, la Corte europea dei diritti dell'uomo condannò la Turchia per violazione dell'art. 10 anche in assenza di una condanna e dunque a causa della mera presenza, nel codice penale, della fattispecie di reato in questione⁹. Questa aveva infatti originato le denunce contro il ricorrente e il processo nei suoi confronti, costringendolo a difendersi dinanzi a una corte, e aveva inoltre condizionato il suo lavoro di ricerca.

L'art. 301 del codice penale turco e la sua prassi applicativa dimostrano dunque che, secondo la sensibilità a tutt'oggi prevalente nella società della Turchia, negare ai massacri armeni la qualificazione di genocidio può costituire un'offesa all'identità turca. Le denunce ricevute dai tribunali, lo stesso zelo dimostrato da certi rappresentanti della pubblica accusa, dimostrano come non si tratti di vuota retorica, ma di sentimenti autentici e diffusi. Al riguardo sono illuminanti le affermazioni della Corte di cassazione turca nella sentenza di condanna contro Dink del 1° maggio 2006. La condanna in primo grado a sei mesi di detenzione fu infatti pronunciata nonostante una commissione di esperti (docenti universitari di diritto penale) avesse chiarito che negli scritti di Dink non vi fosse alcuna denigrazione dell'identità turca, poiché criticavano l'ossessione *degli Armeni* a ottenere il riconoscimento da parte turca dei fatti del 1915 come "genocidio", ossessione che per il giornalista era divenuta parte dell'identità nazionale armena. Ebbene, la condanna della Cassazione non si basò sull'effettivo significato delle frasi scritte da Dink, ma sulla loro percezione da parte del lettore. A sua volta, questo era esclusivamente il lettore di etnia turca e la sua percezione era determinata grazie all'atteggiamento politico delle istituzioni della Repubblica di Turchia verso i fatti del 1915-1916. Cosicché, nella determinazione della *Türklük*, i sentimenti e le percezioni della minoranza turco-armena non sono minimamente presi in considerazione¹⁰. Ne deriva che l'identità nazionale turca è riferita non già al corpo dei cittadini della Repubblica di Turchia ma al solo gruppo etnico turco, che in questo modo è l'unico protetto dall'art. 301 del codice penale.

⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Case of Altuğ Taner Akçam v. Turkey*, sentenza del 25 ottobre 2011.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Affaire Dink v. Turquie*, sentenza del 14 settembre 2010.

4. *Superare la prospettiva dell'identità?*

Dopo aver criticato, sulla scia della Corte europea dei diritti dell'uomo, il ruolo dell'identità nazionale turca (nel senso appena spiegato) nella lite sul riconoscimento del genocidio armeno, conviene tornare sulle considerazioni di Hrant Dink relative all'atteggiamento degli Armeni sul tema. Egli discusse infatti "le caractère 'obsessionnel' de la démarche de la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les Turcs que les événements de 1915 constituaient un génocide". Risulta così evidente il vicolo cieco in cui si trovano le parti dopo oltre un secolo.

Quali potrebbero essere allora le basi, o i confini, di un dialogo che fino a oggi si è rivelato impossibile?

Nella vita e nella storia ci sono poche cose solo bianche o solo nere. Tra le cose più ricche di sfumature anche contrastanti vi è, a mio parere, proprio l'identità nazionale, anche nel senso adoperato dalla Corte di cassazione turca: cioè a dire, in fin dei conti, nel senso dell'identità del gruppo etnico-religioso. Molti credono sinceramente di poterne prescindere poiché prendono le decisioni che riguardano se stessi in quanto uomini e donne, non in quanto italiani, lapponi, valloni, cattolici, musulmani, ebrei, e quant'altro. Hanno ragione i neo-sovranisti e neo-populisti, nelle loro varie declinazioni, a ritenere che è soltanto la cosiddetta élite ad avere quella percezione: perché, al netto delle diverse sensibilità individuali, è tipicamente delle persone di particolare apertura mentale, e dunque spesso di livello culturale medio-alto, sentirsi in questo modo. Ma è un'illusione, perché non appena si incontra un diverso, soprattutto se inserito in una comunità, quello e la sua comunità prima di guardarci come uomini e donne ci guarderanno come italiani, lapponi, valloni, cattolici, musulmani, ebrei, e quant'altro. È purtroppo un riflesso inconsapevole.

Ebbene, il punto che vorrei sottolineare è che l'identità nazionale, che noi lo vogliamo o no, è una caratteristica imprescindibile di ogni essere umano, che ha bisogno di appartenere a una comunità e anche suo malgrado vi appartiene, se non altro agli occhi degli altri. Come tale, l'identità nazionale è un elemento neutro o spesso anche positivo. Diventa negativo quando si afferma per negazione o sopraffazione dell'identità altrui. Allora non ci sono gradazioni e sfumature, il colore della cosa è proprio e solo nero.

Proprio e solo neri sono anche gli eccidi: le migliaia e i milioni di morti, i maschi di famiglia ammazzati per porre fine alla stirpe, i bambini sopravvissuti affidati alla rieducazione religiosa e culturale, le donne violate e umiliate. E anche, appena un gradino sotto, le ricchezze rubate e i beni

espropriati, le chiese distrutte, le cose sacre calpestate: nere già per sé stesse, ma tali soprattutto perché finalizzate alla distruzione dell'identità nazionale.

Dunque, Turchi e Armeni devono essere aperti a discutere su tutto, sforzandosi di mettere da parte l'idea di dover tutelare la propria identità come gruppo. I fatti, però, non possono mai essere minimizzati, né giustificati alla luce del contesto politico dell'epoca.